



Bruxelles, 6.11.2013
COM(2013) 765 final

2013/0373 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a titolo del protocollo dell'accordo di
partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica delle
Seychelles**

RELAZIONE

In base al pertinente mandato conferito dal Consiglio¹, la Commissione, a nome dell'Unione europea, ha negoziato con la Repubblica delle Seychelles al fine di rinnovare il protocollo dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica delle Seychelles. In seguito ai suddetti negoziati, il 10 maggio 2013 è stato siglato un nuovo protocollo che copre un periodo di sei anni, con inizio a decorrere dall'adozione della decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria del suddetto protocollo e dopo la scadenza del protocollo in vigore, il 17 gennaio 2014.

La presente procedura concernente la ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca a norma del presente protocollo è avviata contemporaneamente alle procedure concernenti la decisione del Consiglio, con l'approvazione del Parlamento europeo, relativa alla conclusione del nuovo protocollo, nonché alla decisione relativa alla firma, a nome dell'Unione, e alla applicazione provvisoria del suddetto protocollo.

Il nuovo protocollo conferisce ai pescatori dell'Unione europea possibilità di pesca nella zona di pesca delle isole Seychelles per 40 tonniere con reti a circuizione e 6 pescherecci con palangari. In conformità al trattato, occorre definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri.

Tenuto conto di quanto precede, la Commissione propone che il Consiglio adotti il presente regolamento.

¹ Decisione n. 6497/2013 del Consiglio del 15 febbraio 2013.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a titolo del protocollo dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica delle Seychelles

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione²,

considerando quanto segue:

- (1) Il 10 maggio 2013 è stato siglato un nuovo protocollo che fissa le possibilità di pesca e il contributo finanziario previsti dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica delle Seychelles.
- (2) Il Consiglio, in data ..., ha adottato la decisione n. .../2013/UE³ relativa alla firma e all'applicazione provvisoria del protocollo all'accordo di partenariato nel settore della pesca.
- (3) Occorre definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri per il periodo di applicazione del nuovo protocollo.
- (4) In conformità all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio⁴, se risulta che le possibilità di pesca assegnate all'Unione nell'ambito del protocollo non sono pienamente utilizzate, la Commissione deve informare gli Stati membri interessati. La mancata risposta entro il termine fissato dal Consiglio è da considerarsi conferma del fatto che le navi dello Stato membro interessato non fanno pieno uso delle loro possibilità di pesca nel periodo considerato. Occorre stabilire detto termine.
- (5) È opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dall'inizio dell'applicazione provvisoria del protocollo,

² GU C [...] del [...], pag. [...].

³ GU L

⁴ Regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all'accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93 e (CE) n. 1627/94 e abroga il regolamento (CE) n. 3317/94 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le possibilità di pesca stabilite nel protocollo dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica delle Seychelles ("il protocollo") sono ripartite tra gli Stati membri come segue:

a) Tonniera con reti a circuizione

Spagna	16 unità
Francia	22 unità
Italia	2 unità

b) Pescherecci con palangari di superficie

Spagna	2 unità
Francia	2 unità
Portogallo	2 unità

2. Il regolamento (CE) n. 1006/2008 si applica fatto salvo l'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica delle Seychelles ("l'accordo") e il relativo protocollo.
3. Se le domande di autorizzazione di pesca degli Stati membri, di cui al paragrafo 1, non esauriscono tutte le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la Commissione prende in esame le domande di autorizzazione di pesca presentate da qualsiasi altro Stato membro, in conformità dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1006/2008.
4. Il termine entro il quale gli Stati membri sono tenuti a confermare che non utilizzano pienamente le possibilità di pesca assegnate nell'ambito dell'accordo, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1006/2008, è fissato a dieci giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui la Commissione informa gli Stati membri che le possibilità di pesca non sono state esaurite.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 18 gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il Presidente